SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA -

(N. 381-A)

RELAZIONE DELLA 8° COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E FORESTE)

(RELATORE TORTORA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro dell' Industria, del Commercio e dell'Artigianato

e col Ministro del Commercio con l' Estero

NELLA SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1968

Comunicata alla Presidenza l'11 gennaio 1969

Conversione in legge del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1234, recante norme relative alla integrazione di prezzo per taluni prodotti agricoli

Onorevoli Senatori. — Il decreto-legge che viene sottoposto al vostro esame, concernente norme per l'erogazione dell'integrazione del prezzo per taluni prodotti agricoli è per certi aspetti la ripetizione di precedenti decreti, convertiti in legge, aggiornati e modificati in rapporto alle esperienze acquisite nella loro applicazione.

Sulla base di queste esperienze si constatò che per effetto del sistema burocratico introdotto dai regolamenti, che peraltro trovavano un loro preciso limite nelle stesse disposizioni comunitarie, si determinavano notevoli ritardi nei pagamenti dell'integrazione del prezzo e carenze per ciò che concerne l'efficacia dei controlli.

I decreti-legge, pertanto, subirono un processo di revisione teso da un lato ad accelerare le procedure, e dall'altro a rafforzare le operazioni di controllo. Nonostante quest'opera di perfezionamento, compiuta dal Ministero dell'agricoltura e dalle Commissioni parlamentari delle due Camere, si deve però constatare che la situazione è ancora insoddisfacente in taluni suoi aspetti fondamentali.

Con il decreto-legge contenuto nel disegno di legge in esame si apportano nuove modifiche alle norme già in vigore. È in esso previsto anzitutto che le domande di integrazione di prezzo debbano essere presentate agli Ispettorati provinciali dell'alimentazione entro i termini e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'agricoltura, decreto che prevede la presentazione da parte dei produttori di olive di una sola domanda. Ciò comporterà indubbiamente una notevole diminuzione delle domande, che per la campagna 1967-68 hanno raggiunto il numero imponente di 1.700.000, numero assai sproporzionato in rapporto alle possibilità funzionali degli uffici incaricati d'istruire e liquidare dette pratiche.

Per ciò che concerne i controlli, il testo prevede invece che i produttori delle olive debbano presentare — entro i termini stabiliti dal decreto-legge — una denunzia preventiva delle loro produzioni e che i produttori medesimi possano chiedere l'accertamento preventivo della produzione delle olive e della resa dell'olio.

Senza dubbio queste innovazioni vengono proposte col lodevole scopo di perfezionare la legge nell'interesse dei produttori agricoli, però il vantaggio che si ottiene per ciò che concerne lo snellimento delle procedure viene praticamente annullato dal rafforzamento dei controlli, che comporta un ulteriore appesantimento burocratico.

La Commissione ha perciò ravvisato l'urgente esigenza di riordinare e semplificare i regolamenti proponendo modifiche radicali. Talune di esse, molto importanti per il loro grado innovatore, vengono introdotte nel testo in discussione, mentre le altre, pure di notevole portata, completeranno successivamente il disegno che ci si propone di realizzare in armonia con il Ministero dell'agricoltura per definire la materia in modo del tutto razionale e corrispondente alla realtà nelle sue molteplici esigenze.

Si potrà obiettare che tale riordinamento poteva essere completato o definito nell'attuale circostanza. Si è però constatato, valutando obiettivamente la situazione, che allo stato attuale delle cose, cioè con le procedure in corso, certe innovazioni avrebbero ugualmente provocato ritardi o complicazioni.

La 8ª Commissione permanente ha perciò proposto quelle modifiche che, mirando già a semplificare ed alleggerire le procedure nella fase attuale, introducano, su basi concrete, quella nuova sistematica che consentirà la soluzione più soddisfacente e positiva del problema.

Tale sistematica si articola negli emendamenti proposti dalla Commissione. I più significativi tendono alla sostituzione dell'articolo 4 del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051 convertito nella legge 18 gennaio 1968, n. 10, con altro che assegna alle Commissioni provinciali — costituite con lo stesso decreto — l'incarico di stabilire, per singole zone, le rese medie di produzione in olive ed in olio, indicando i livelli massimi di tali rese conseguibili nelle zone stesse.

Tali rese medie dovranno essere determinate entro 30 giorni dalla data di entrata

in vigore della legge di conversione del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1234 e saranno rese pubbliche attraverso gli albi pretori delle sedi comunali entro 15 giorni dalle definizioni provinciali.

Sulla base delle rese medie verrà corrisposta l'integrazione di prezzo. Qualora la quantità del prodotto indicato nella domanda di integrazione di prezzo superi quello corrispondente alle quantità desumibili dall'applicazione degli indici di resa media stabiliti dalla Commissione provinciale, il quantitativo di olio ammissibile all'integrazione sarà determinato, sulla base di opportuni controlli, dalla Commissione stessa.

Per ovvie ragioni di competenza, di funzionalità e di rappresentatività si è proposto di modificare i primi due commi dell'articolo 11 relativi alla composizione della Commissione.

Non ne faranno più parte: l'intendente di finanza; un ufficiale della guardia di finanza; il dirigente dell'ufficio tecnico dell'imposta di fabbricazione; il direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato; il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro. Saranno invece chiamati a farne parte: due funzionari tecnici dell'ispettorato agrario provinciale; il direttore dell'ispettorato provinciale del lavoro; il presidente dell'ente di sviluppo e cinque rappresentanti di produttori olivicoli, anzichè tre, di cui uno, ove esista, presidente di cooperativa olivicola.

All'articolo 3, la Commissione propone di sostituire il primo comma col seguente:

« Ai fini della corresponsione dell'integrazione di prezzo, i produttori agricoli interessati sono tenuti a comunicare agli ispettorati provinciali dell'alimentazione competenti per territorio, per il raccolto 1968-69, entro i termini e con le modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, i dati e le notizie occorrenti all'esatta individuazione dei fondi ove si producono le olive, dell'estensione della superficie aziendale coltivata ad oliveto e del numero delle piante, degli ordinamenti colturali nonchè dei sistemi e dei rapporti di conduzione ».

Da quanto sopra appare evidente che tutte le operazioni hanno per oggetto il produttore agricolo, raggiungendo un notevole grado di semplificazione e consentendo in pari tempo controlli più efficaci.

A conclusione di qiueste brevi considerazioni non si può non riconoscere lo sforzo compiuto dal Ministero dell'agricoltura e dalla 8ª Commissione permanente per rendere il decreto-legge il più aderente possibile alle esigenze poste dalla realtà e dagli interessi degli olivicoltori italiani.

Vi invito pertanto, onorevoli colleghi, ad approvare la conversione in legge del decreto-legge con le modifiche accolte dalla Commissione.

TORTORA, relatore

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Conversione in legge del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1234, recante norme relative all'integrazione di prezzo per taluni prodotti agricoli

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1234, recante norme relative alla integrazione di prezzo per taluni prodotti agricoli.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1234, recante norme relative all'integrazione di prezzo per taluni prodotti agricoli

Art. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1234, recante norme relative alla integrazione di prezzo per taluni prodotti agricoli, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« Al decreto-legge 21 novembre 1967, numero 1051, convertito, con modificazioni, nella legge 18 gennaio 1968, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Le Commissioni provinciali di cui al successivo articolo 11 stabiliscono, per singole zone, le rese medie di produzione in olive e in olio e indicano i livelli massimi di tali rese conseguibili nelle zone stesse.

"Tali rese medie dovranno essere determinate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1234. Esse saranno rese pubbliche attraverso gli albi pretori delle sedi comunali entro 15 giorni dalle definizioni provinciali.

"Qualora la quantità del prodotto indicato nelle domande di integrazione di prezzo superi quella corrispondente alle quantità desumibili dall'applicazione degli indici di resa media stabiliti dalla Commissione provinciale, il quantitativo di olio ammissibile all'integrazione è determinato, sulla base di opportuni controlli, dalla Commissione medesima. I provvedimenti conseguenti sono resi pubblici con le modalità previste al comma precedente.

"Nelle domande di integrazione di prezzo debbono essere indicati l'oleificio presso cui è stato ottenuto l'olio cui si riferisce la do-

(Segue: Testo del Governo)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

manda e le date in cui è stata effettuata la molitura delle olive. I produttori che abbiano venduto le olive debbono indicare il nome dell'acquirente e le quantità vendute";

all'articolo 5, primo comma, dopo le pa role: "il proprietario delle olive", sono aggiunte le altre: "ed il produttore delle medesime";

all'articolo 5, dopo il primo comma, è aggiunto il comma seguente:

"Nel caso di lavorazione per conto del produttore delle olive, questi o un suo incaricato, all'atto del ritiro dell'olio di sua proprietà, deve apporre la propria firma sul registro di lavorazione a fianco dell'annotazione della partita a lui intestata";

all'articolo 5, ultimo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: "nonchè copia a ricalco delle pagine dei registri medesimi per la parte concernente la decade cui si riferiscono i predetti dati riassuntivi":

il primo ed il terzo comma dell'articolo 7 sono abrogati;

il secondo comma dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Per le esigenze anzidette possono essere comandati, presso l'Azienda e gli Uffici statali di cui al precedente comma, dipendenti di altre amministrazioni dello Stato nonche di enti pubblici operanti nel settore dell'agricoltura. L'onere del personale comandato è assunto dall'Azienda";

i primi due commi dell'articolo 11 sono sostituiti dal seguente:

"In ciascuna provincia produttrice di olio di oliva è istituita, presso l'Ispettorato provinciale dell'alimentazione, una Commissione, nominata con decreto prefettizio, costituita:

1) dall'Ispettore provinciale dell'agricoltura, che la presiede;

(Segue: Testo del Governo)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

- 2) dall'Ispettore provinciale dell'alimentazione in qualità di vice presidente;
- 3) da due funzionari tecnici dell'Ispettorato agrario provinciale;
- 4) dal Direttore della Ragioneria provinciale dello Stato;
- 5) dal Direttore dell'Ispettorato provinciale del lavoro o da un suo rappresentante;
- 6) dal Presidente dell'Ente di sviluppo o da un suo rappresentante, limitatamente alle provincie in cui operi detto Ente;
- 7) da 5 rappresentanti di produttori olivicoli, di cui uno, dove esista, presidente di cooperativa olivicola, scelti dal Prefetto su designazione dell'organizzazione di categoria";

all'articolo 11, terzo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente:

« Le adunanze della Commissione sono valide con l'intervento di sei membri escluso il Presidente »;

all'articolo 11, quinto comma, è aggiunta la seguente lettera:

"g) stabilire per singole zone la resa media in olive e la resa media in olio, per periodi di lavorazione".

Il primo comma dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« Ai fini della corresponsione dell'integrazione di prezzo, i produttori agricoli interessati sono tenuti a comunicare agli Ispettorati provinciali dell'alimentazione competenti per territorio, per il raccolto 1968-69, entro i termini e con le modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste i dati e le notizie occorrenti all'esatta individuazione dei fondi ove si producono le olive, dell'estensione della superficie aziendale coltivata ad oliveto e del numero delle piante, degli ordinamenti colturali nonchè dei sistemi e dei rapporti di conduzione ».

(Segue: Testo del Governo)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Il quinto comma dell'articolo 3 è soppresso.

Il terzo comma dell'articolo 4 è soppresso.

Il secondo comma dell'articolo 6 è soppresso.

Dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:

« Art. 6-bis. — Non è ammesso ricorso avverso i provvedimenti di liquidazione delle integrazioni di prezzo qualora il relativo importo sia stato riscosso ».

Il secondo comma dell'articolo 12 è soppresso.

Art. 2.

Restano validi gli atti e provvedimenti adottati in applicazione del decreto-legge 19 novembre 1968, n. 1150.

TESTO DEL GOVERNO

Decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1234, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 321 del 18 dicembre 1968.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 19 novembre 1968, n. 1150, recante norme relative alla integrazione di prezzo per taluni prodotti agricoli;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di assicurare, anche in conformità alle indicazioni manifestate dagli organi legislativi, in relazione allo stato dei lavori parlamentari, la continuità di applicazione delle provvidenze disposte dal citato decreto-legge in favore dei produttori agricoli;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e la giustizia, per le finanze, per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero;

DECRETA:

Art. 1

Le disposizioni del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, convertito, con modificazioni, nella legge 18 gennaio 1968, n. 10, si applicano per la concessione dell'integrazione di prezzo comunitaria dell'olio di oliva prodotto nella campagna 1968-69, con le modifiche di cui al presente decreto.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

(Segue: Testo del Governo)

Art. 2

Al decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, convertito, con modificazioni, nella legge 18 gennaio 1968, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 4, il terzo, quarto e quinto comma sono sostituiti dal seguente:

« I produttori che abbiano venduto le olive debbono allegare alla domanda di integrazione la dichiarazione di produzione della quantità di olio ricavato che deve essere rilasciata dal gestore del frantoio o dello stabilimento, ove è avvenuta la molitura »;

all'articolo 5, dopo il primo comma, è aggiunto il comma seguente:

« Nel caso di lavorazione per conto del produttore delle olive, questi o un suo incaricato, all'atto del ritiro dell'olio di sua proprietà, deve apporre la propria firma sul registro di lavorazione a fianco dell'annotazione della partita a lui intestata»;

all'articolo 11, primo comma, il n. 9 è sostituito dal seguente:

« 9) da un rappresentante dell'Ente di sviluppo agricolo, da questo designato, limitatamente alle provincie in cui operi detto ente, da tre rappresentanti di produttori olivicoli o da un rappresentante dei gestori di frantoi o di stabilimento di molitura, scelti dal prefetto su designazione delle organizzazioni di categoria »;

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 2

Identico:

l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« Le Commissioni provinciali di cui al successivo articolo 11 stabiliscono, per singole zone, le rese medie di produzione in olive e in olio e indicano i livelli massimi di tali rese conseguibili nelle zone stesse.

Tali rese medie dovranno essere determinate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1234. Esse saranno rese pubbliche attraverso gli albi pretori delle sedi comunali entro 15 giorni dalle definizioni provinciali.

Qualora la quantità del prodotto indicato nelle domande di integrazione di prezzo superi quella corrispondente alle quantità desumibili dall'applicazione degli indici di resa media stabiliti dalla Commissione provinciale, il quantitativo di olio ammissibile all'integrazione è determinato, sulla base di opportuni controlli, dalla Commissione medesima. I provvedimenti conseguenti sono resi pubblici con le modalità previste al comma precedente.

Nelle domande di integrazione di prezzo debbono essere indicati l'oleificio presso cui è stato ottenuto l'olio cui si riferisce la domanda e le date in cui è stata effettuata la molitura delle olive. I produttori che abbiano venduto le olive debbono indicare il nome dell'acquirente e le quantità vendute »;

all'articolo 5, primo comma, dopo le parole « il proprietario delle olive », sono aggiunte le altre « ed il produttore delle medesime »;

identico;

all'articolo 5, ultimo comma, sono aggiunte le parole: « nonché copia a ricalco delle pagine dei registri medesimi per la parte concernente la decade cui si riferiscono i predetti dati riassuntivi »;

il primo e il terzo comma dell'articolo 7 sono abrogati;

il secondo comma dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

« Per le esigenze anzidette possono essere comandati, presso l'Azienda e gli Uffici statali di cui al precedente comma, dipendenti di altre amministrazioni dello Stato nonché di enti pubblici operanti nel settore dell'agricoltura. L'onere del personale comandato è assunto dall'Azienda »;

i primi due commi dell'articolo 11 sono sostituiti dal seguente:

- « In ciascuna provincia produttrice di olio di oliva è istituita, presso l'Ispettorato provinciale dell'alimentazione, una Commissione, nominata con decreto prefettizio, costituita:
 - 1) dall'Ispettore provinciale dell'agricoltura, che la presiede;
 - 2) dall'Ispettore provinciale dell'alimentazione in qualità di vice presidente;
 - 3) da due funzionari tecnici dell'Ispettorato agrario provinciale;
 - 4) dal Direttore della Ragioneria provinciale dello Stato;
 - 5) dal Direttore dell'Ispettorato provinciale del lavoro o da un suo rappresentante;

(Segue: Testo del Governo)

all'articolo 11, terzo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente:

« Le adunanze della Commissione sono valide con l'intervento di sei membri escluso il Presidente »;

all'articolo 11, quinto comma, è aggiunto:

« g) stabilire per singole zone la resa media in olive e la resa media in olio, per periodi di lavorazione ».

Art. 3

Ai fini della corresponsione della integrazione di prezzo, i produttori agricoli interessati sono tenuti a comunicare agli ispettorati provinciali dell'alimentazione, competenti per territorio, entro i termini e con le modalità stabiliti con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste i dati e le notizie occorrenti alla esatta individuazione dei fondi ove si producono le olive, della estensione dei fondi stessi, degli ordinamenti colturali, dei sistemi di conduzione, indicando esattamente i quantitativi di olive e di olio prodotti nelle due precedenti campagne nello stesso fondo.

Coloro che non abbiano comunicato entro i termini prescritti i dati e le notizie di cui al precedente comma o li abbiano comunicati infedelmente, decadono dal beneficio dell'integrazione di prezzo.

Per ottenere le integrazioni di prezzo, gli aventi diritto debbono inoltrare domanda all'Ispettorato dell'alimentazione della provincia in cui è situata l'azienda, entro i termini e secondo le modalità stabiliti con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Nel caso in cui il prodotto sia ripartito fra più partecipanti all'impresa agricola, ciascun avente diritto può presentare separata domanda per la parte di propria spettanza e il pagamento dell'integrazione sarà disposto a favore di essi secondo le quote di riparto stabilite dalle norme vigenti.

L'ammontare della integrazione di prezzo non potrà superare quello corrispondente ai quantitativi desumibili dall'applicazione degli indici di resa media del prodotto, stabiliti, per singole zone, dalle commissioni provinciali di cui all'articolo 11 del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, convertito, con modificazioni, nella legge 18 gennaio 1968, n. 10, qualora il produttore delle olive non abbia chiesto all'ispettorato provinciale dell'alimentazione competente per territorio, entro i termini stabiliti nel decreto ministeriale di cui al precedente primo comma, l'accertamento preventivo della produzione delle olive e della resa in olio delle medesime.

Le comunicazioni e le domande di cui ai commi precedenti sono esenti da bollo.

Art. 4

Per la verifica delle dichiarazioni attestanti i quantitativi di olive lavorate e di olio prodotto dai frantoi e dai sansifici, in relazione all'effettivo impiego degli impianti, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può avvalersi degli organi dipendenti dal Ministero delle finanze e degli ispettorati del lavoro.

Agli effetti della integrazione di prezzo le olive raccolte e molite nei mesi di settembre e di ottobre 1968 sono considerate di competenza della campagna di commercializzazione che ha inizio il primo novembre successivo.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

- 6) dal Presidente dell'Ente di sviluppo o da un suo rappresentante, limitatamente alle provincie in cui operi detto Ente;
- 7) da 5 rappresentanti di produttori olivicoli, di cui uno, dove esista, presidente di cooperativa olivicola, scelti dal Prefetto su designazione dell'organizzazione di categoria »;

identico:

all'articolo 11, quinto comma, è aggiunta la seguente lettera:

g) identica.

Art. 3

Ai fini della corresponsione dell'integrazione di prezzo, i produttori agricoli interessati sono tenut a comunicare agli Ispettorati provinciali dell'alimentazione competenti per territorio, per il raccolto 1968-69, entro i termini e con le modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste i dati e le notizie occorrenti all'esatta individuazione dei fondi ove si producono le olive, della estensione della superficie aziendale coltivata ad oliveto e del numero delle piante, degli ordinamenti colturali nonché dei sistemi e dei rapporti di conduzione.

Identico.

Identico.

Identico.

Soppresso.

Identico.

Art. 4

Identico.

Identico.

(Segue: Testo del Governo)

Le disposizioni degli articoli 10 e 10-bis del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, convertito, con modificazioni, nella legge 18 gennaio 1968, n. 10, si applicano per le olive della campagna 1968-69 raccolte prima dell'entrata in vigore del presente decreto ed il termine di trenta giorni in esse previsto decorre da tale data.

Art. 5

Per le campagne di commercializzazione 1967-68 e 1968-69, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo provvede a corrispondere ai produttori di olio di vinaccioli destinato ad uso alimentare un aiuto alla produzione nelle misure e con le modalità stabilite, per ciascuna campagna, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quelli per il tesoro e per le finanze.

L'ammontare complessivo dell'aiuto non potrà superare l'importo della somma imputabile al F.E.O.G.A.

Per la corresponsione dell'aiuto di cui al precedente comma sono applicabili le norme del decretolegge 11 settembre 1967, n. 795, convertito nella legge 31 ottobre 1967, n. 999.

Art. 6

Le disposizioni del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1050, convertito, con modificazioni, nella legge 18 gennaio 1968, n. 9, sono estese, per quanto applicabili, per la concessione delle integrazioni di prezzo comunitarie per i semi di colza, ravizzone e girasole, di produzione 1968.

Il termine di cui al primo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1050, è prorogato al 30 giugno 1969.

Art 7

È autorizzata la spesa di lire 100 miliardi quale ulteriore apporto al « Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo in applicazione di regolamenti comunitari » di cui all'articolo 8 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267.

La predetta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1969, per essere versata al fondo stesso.

Da tale fondo, in relazione alle esigenze, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo farà affluire al proprio bilancio le somme occorrenti.

Art. 8

Il primo comma dell'articolo 19 del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, quale risulta integrato dall'articolo unico della legge di conversione 18 gennaio 1968, n. 10, è sostituito dal seguente:

« Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.), nel corso degli anni finanziari 1968 e 1969, può essere autorizzata per la esecuzione degli interventi nel settore agricolo, a contrarre prestiti a breve termine e, comunque,

LE	GISLATURA V	- DISEGNI DI	LEGGE E REL	AZIONI - DO	CUMENTI		
(Segue: Testo prope	osto dalla C o	ommissione)					
Soppresso.					•		
		A	rt. 5				
Identico.							
		A	rt. 6				
Identico.							
Soppresso.			÷				
		Art	. 6-bis				
« Non è ammesse qualora il relativo im			dimenti di	liquidazione	delle integr	azioni di	prezzo
		A	rt. 7				
Identico.							
		Α	rt. 8				
Identico.							

(Segue: Testo del Governo)

per un periodo non superiore a 18 mesi, con aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decretolegge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, per far fronte ai pagamenti in caso di temporanea insufficienza delle somme disponibili sul "Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo in applicazione di regolamenti comunitari"».

Per fronteggiare gli oneri di finanziamento derivanti dalla contrazione dei prestiti di cui sopra, è autorizzata la spesa di lire 3.500 milioni a carico dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1969 che sarà fatta affluire all'apposito conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale in aggiunta all'importo di lire 2.500 milioni di cui al richiamato articolo 19 del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051.

Da tale conto, in relazione alle esigenze, l'A.I.M.A. farà affluire al proprio bilancio le somme occorrenti.

Art. 9

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo è assegnata, a carico dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la somma complessiva di lire 3.400 milioni da iscrivere in bilancio nell'anno 1969, in relazione alle necessità, per oneri di carattere generale relativi all'applicazione del presente decreto.

Le somme saranno ripartite fra i vari titoli di spesa con decreti del Ministro per il tesoro, su proposta di quello per l'agricoltura e le foreste.

I rendiconti sugli ordini di accreditamento emessi dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo a favore degli ispettorati provinciali dell'alimentazione per provvedere alle spese di cui sopra, sono assoggettati al controllo decentrato delle ragionerie regionali dello Stato e delle delegazioni regionali della Corte dei conti competenti per territorio.

Art. 10

Per far fronte alle spese di cui al presente decreto il Ministro per il tesoro è autorizzato a contrarre, nell'anno 1969, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche un mutuo fino alla concorrenza di un netto ricavo di lire 106 miliardi e 900 milioni.

Il mutuo comprenderà, oltre al ricavo netto anzidetto, la somma per interessi ed oneri relativi allo stesso esercizio.

Il mutuo di cui al precedente comma, da ammortizzarsi in un periodo non superiore ai 20 anni, sarà contratto nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposita convenzione da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro medesimo.

Il servizio del mutuo sarà assunto dal Ministero del tesoro. Le rate di ammortamento saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche a decorrere dall'esercizio finanziario 1970.

Art. 11

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

LEGISLATURA V	- DISEGNI	DI LEGGE	E RELAZIONI	- DOCUMENT

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 9

Identico.

Art. 10

Identico.

Art. 11

Identico.

(Segue: Testo del Governo)

Art. 12

Le disposizioni del presente decreto-legge sostituiscono quelle del decreto-legge 19 novembre 1968, n. 1150 ed hanno effetto dalla data di entrata in vigore di quest'ultimo.

Restano validi gli atti e provvedimenti adottati in applicazione del decreto-legge 19 novembre 1968, n. 1150.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservalo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1968

SARAGAT

Rumor — Valsecchi — Nenni — Gava — Reale — Emilio Colombo — Pre-TI — Tanassi — Vittorino Colombo

Visto, il Guardasigilli: GAVA

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 12

Identico.

Soppresso.

Identico.